

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE DIREZIONI DEL COMUNE DI FIRENZE (D.LGS. n. 81/08). CIG -----

#### PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio relativo alla gestione integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze. Il soggetto affidatario è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica.

#### ART. 1 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Di seguito i termini maggiormente utilizzati nel Capitolato Tecnico e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Attività a canone	Attività di natura continuativa remunerate attraverso il pagamento di un canone per tutta la durata contrattuale
Attività a consumo	Attività di natura non continuativa, quali attività periodiche o attività occasionali, remunerate attraverso corrispettivi da corrispondersi a consuntivo successivamente alla loro erogazione nell'arco della durata contrattuale
Contratto attuativo	Contratto che si perfeziona con il fornitore e che recepisce prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo Quadro
Datore di Lavoro (DL)	Come definito all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Direttore dell'Esecuzione (DEC)	Responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi oggetto del Contratto
Fornitore	Aggiudicatario della procedura aperta, che sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti attuativi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Come definito all'art. 2 comma 1 lettera f) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)	Come definito all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Medico Competente (MC)	Come definito all'art. 2 comma 1 lettera h) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Come definito all'art. 2 comma 1 lettera i) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)	Come definito all'art. 2 comma 1 lettera l) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	Documento redatto ed elaborato come definito nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)	Documento redatto dal Datore di Lavoro ai fini della gestione delle emergenze
Piano di Emergenza e Evacuazione Coordinato (PEEC)	Documento redatto o sottoscritto da più Datori di Lavoro ai fini della gestione delle emergenze
Prova di Evacuazione (PEV)	Esercitazioni con simulazione di situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi

	sul luogo di lavoro, che permettono di familiarizzare con le procedure da adottare in caso di emergenza
Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)	Sistema di gestione come definito nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i., adottato dall'Amministrazione Comunale
Valutazione rischio da Stress Lavoro Correlato (VSLC)	Valutazione del rischio stress lavoro correlato definita dall'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
TESEO	Applicativo gestionale utilizzato dall'amministrazione per il SGSL

## ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo quadro è concluso con un solo operatore economico ed è finalizzato all'affidamento del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze, inteso come la condizione che permette a tutti i lavoratori di svolgere la propria attività in sicurezza senza esposizione a rischio di infortuni o malattie professionali.

2. Successivamente alla conclusione dell'Accordo quadro, il Comune di Firenze provvederà a concludere i relativi contratti attuativi, che avranno ad oggetto le seguenti prestazioni standard e relativi obblighi accessori come precisati al successivo art. 4.

PRESTAZIONI	ATTIVITÀ
<b>1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)</b>	a) Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
	b) Funzione di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
<b>2. Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)</b>	a) Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)
<b>3. Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)</b>	a) Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE)
	b) Prove di Evacuazione (PEV)
<b>4. Sopralluogo straordinario</b>	a) Sopralluogo straordinario
<b>5. Esami Strumentali</b>	a) Esami strumentali

### 1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

La prestazione prevede le attività di:

#### a) Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'accordo quadro prevede la messa a disposizione di professionisti con funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Fornitore si impegnerà ad indicare due professionisti per l'incarico di RSPP, i cui profili rispondano alle capacità e ai requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento dell'incarico di RSPP ivi compresi i relativi corsi di aggiornamento previsti nell'accordo Stato/Regione del 07/07/2016.

All'interno di questa funzione rientra il supporto al Datore di Lavoro per la Valutazione dei Rischi così come definita dal D.Lgs. 81/08, con il principale obiettivo di valutare adeguatamente tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione.

In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta per il Datore di Lavoro lo strumento base per eliminare ove possibile o ridurre al minimo i rischi connessi alle attrezzature di lavoro, alle sostanze chimiche impiegate, nonché ai luoghi di lavoro oltre ai rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori. Il processo operativo che conduce alla redazione del DVR deve essere articolato secondo le seguenti fasi:

- analisi dei processi lavorativi e dei luoghi di lavoro;
- analisi dell'organizzazione e del sistema di deleghe;
- individuazione ed analisi delle fonti di rischio;
- definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

In questo processo operativo riveste particolare importanza l'attività di censimento delle fonti di rischio, che consiste in una ricognizione di tutti i pericoli relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare presso le sedi assegnate con specifici sopralluoghi. Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità di effettuare esami strumentali, si dovrà procedere con le attività di cui al punto 5. L'attività di aggiornamento del DVR deve effettuarsi con cadenza periodica, per tutta la durata del contratto dovrà essere eseguito un monitoraggio delle fonti di rischio con sopralluoghi tecnici finalizzati a verificare il rispetto delle procedure di sicurezza definite e l'aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione. A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposto uno specifico verbale sulle condizioni di salute e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro.

Rientrano nella funzione di RSPP anche le attività di:

- supporto al Datore di Lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, relativi all'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e alle misure di prevenzione, di protezione e di gestione da adottare in relazione alle attività interferenti;
- supporto a E.Q. Salute e Sicurezza per l'implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), secondo le Linee Guida UNI INAIL, adottato dall'Ente (aggiornamento di procedure e documentazione correlata).

#### **b) Funzione di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)**

L'accordo quadro prevede che l'Amministrazione possa richiedere la messa a disposizione dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) con funzione di supportare il RSPP, nell'ambito di specifiche attribuzioni e competenze, nello svolgimento dei compiti propri del "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" (art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione per l'incarico di ASPP un professionista, il cui profilo risponda ai requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il cui curriculum dovrà essere inviato all'amministrazione prima della nomina per sua valutazione.

### **2. Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)**

Il vigente quadro normativo, costituito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e gestire il rischio Stress Lavoro-Correlato (SLC) al pari di tutti gli altri rischi per la salute e sicurezza, in recepimento dei contenuti dell'Accordo quadro europeo. L'attività di questa prestazione consiste nello svolgimento della Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato per tutte le Direzioni del Comune di Firenze secondo la metodologia INAIL, individuando i gruppi omogenei di lavoratori su cui verrà condotta la valutazione, somministrando questionari e a seguito dell'analisi e dei risultati ottenuti, identificando gli interventi e le azioni necessarie a correggere le criticità emerse e a migliorare le condizioni di lavoro. A scopo informativo si precisa che per le precedenti valutazioni del rischio SLC, in base alle caratteristiche dell'organizzazione, sono stati individuati circa n. 65 gruppi omogenei di lavoratori.

### **3. Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)**

L'obiettivo principale di queste prestazioni è quello di assicurare al Datore di Lavoro un'adeguata gestione delle situazioni di emergenza attraverso l'individuazione e la messa in atto di istruzioni e procedure di carattere organizzativo. Rientrano in queste prestazioni le attività di:

#### **a) Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE)**

Redazione e/o aggiornamento dei Piani di Emergenza e Evacuazione contenenti misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato secondo la normativa vigente.

Il Piano di emergenza deve contenere chiare istruzioni scritte e includere i contenuti minimi previsti dalla normativa, compresa l'elaborazione delle planimetrie di emergenza.

Il Fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di Emergenza con cadenza periodica, salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione della sede a cui si riferisce.

#### **b) Prove di Evacuazione (PEV)**

Si prevede la predisposizione e supervisione delle Prove di Evacuazione (PEV) nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del Piano di Emergenza, su richiesta del Datore di Lavoro, RUP o DEC. Le esercitazioni antincendio sono da eseguirsi secondo le tempistiche e caratteristiche minime stabilite dal D.M. 2 Settembre 2021 e s.m.i. Preliminarmente alla prova di evacuazione sarà somministrato ai lavoratori un breve corso di informazione/addestramento in cui sono illustrate le modalità di gestione delle emergenze e i principali compiti. Durante la prova di evacuazione si potrà prevedere la partecipazione non solo dei lavoratori, ma anche - qualora ritenuto opportuno - di tutte le persone presenti durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).

Una volta conclusa la prova, il Fornitore è tenuto a documentarne i risultati nel verbale di prova di evacuazione.

### **4. Sopralluogo straordinario**

Il sopralluogo straordinario è effettuato a cura del RSPP e/o da soggetto con la qualifica di ASPP con modalità e tempistiche che rivestono carattere di urgenza o comunque emergenziale e non possono essere programmati o rinviati ad altro momento.

### **5. Esami Strumentali**

Gli esami strumentali potranno essere svolti presso tutte le sedi che si configurano come luoghi di lavoro dei lavoratori del Comune di Firenze. Le indagini dovranno essere svolte, secondo metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, attraverso tecnici rilevatori ed apparecchiature idonee al fine del rilascio di relazioni/certificazioni. All'esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l'interpretazione dei dati e per ciascuna valutazione dovranno essere fornite le indicazioni per il monitoraggio con individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. L'elenco degli esami strumentali è riportato nell'allegato 1 del presente capitolato.

Di seguito l'elenco, da considerarsi esemplificativo e non esaustivo, delle tipologie di rischio oggetto di valutazione, resta comunque onere del RSPP di concerto con il Datore di Lavoro procedere con la valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro o connessi alle specifiche attività svolte, così come definito dall'art. 28 del D.lgs.81/08.

- Rumore
- Vibrazioni
- Campi Elettromagnetici (CEM)
- Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)
- Radon
- Chimico - Cancerogeno (anche per inquinanti fisici aerodispersi) – Esposizione personale e ambientale)
- Biologico, compresa Legionella (con monitoraggi periodici secondo Valutazione del Rischio)

- Amianto (monitoraggio e campionamento) e FAV (Fibre Artificiali Vetrose)
- Incendio
- Movimentazione Manuale dei Carichi MMC
- Elettrico
- Clima
- Illuminazione
- Classificazioni ambienti insalubri
- Videoterminale
- Interferenze con attività di fornitori
- Macchine e attrezzature

L'attività di Esecuzione degli Esami Strumentali prevede una remunerazione come Attività a consumo, secondo i prezzi contenuti nell'Allegato 1. Nei relativi prezzi, si considerano sempre ricompresi le attività di campionamento e analisi, i materiali di consumo, l'uso delle strumentazioni necessarie e la redazione delle relative relazioni tecniche. Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste dovesse riscontrare la necessità di espletare indagini non riportate nell'Allegato 1 - Elenco Prezzi, si applica quanto previsto all'art. 7 punto 5 del presente capitolato.

3. Si precisa che il Comune di Firenze, alla data del 30/11/2023, presenta le seguenti caratteristiche:

1. i Datori di Lavoro sono individuati nelle figure dei Direttori di Direzione (Ordinanza del Sindaco 297/2013 e Delibera di Giunta 429/2015);
2. l'organizzazione è articolata in n. 21 Direzioni; l'elenco dettagliato delle Direzioni con l'indicazione numerica delle sedi principali ed il numero complessivo del personale in servizio al 30/11/2023 è riportato nell'Allegato 2 del Capitolato;
3. L'elenco delle attività/mansioni svolte all'interno dell'Amministrazione è riportato nel prospetto di cui all'Allegato 3 del Capitolato.

4. I dati riportati negli Allegati 2 e 3 sono soggetti a variazioni. Sarà cura del RUP o DEC aggiornare, in caso di modifiche, i predetti dati prima della stipula dei singoli contratti attuativi.

### **ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo quadro avrà durata di 30 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del medesimo o dalla precedente esecuzione anticipata del contratto.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

1. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 1, lett. a) l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) in via ordinaria, lo svolgimento della funzione di RSPP per i Datori di Lavoro per i quali ricoprono tale incarico, svolgendo l'attività lavorativa come da normativa vigente. È, inoltre, richiesto il presidio degli RSPP presso i Datori di Lavoro e/o ufficio E.Q. Salute e Sicurezza, ognuno dei quali dovrà essere presente almeno una volta a settimana per una durata minima di 4 ore. Il presidio richiesto è relativo a ciascun RSPP ed è da rendere esclusivamente in presenza e non può essere pensato come modalità di lavoro a distanza. La presenza è strettamente correlata alla visione dei luoghi di lavoro per il censimento delle fonti di rischio e all'organizzazione del lavoro con ASPP e RSPP del Comune di Firenze per l'elaborazione di documenti inerenti la sicurezza o per incontri necessari con altri soggetti. La garanzia di tale presenza non esaurisce l'impegno lavorativo richiesto, a cui possono seguire le modalità di lavoro che l'affidatario ritiene più adeguate (lavoro individuale, telefonate,

- riunioni da remoto, in presenza, ecc). Nell'ipotesi in cui le prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo riguardino un numero di Datori di Lavoro inferiore a 5, sarà sufficiente la presenza di un RSPP almeno una volta a settimana per una durata minima di 4 ore.
- b) il censimento delle fonti di rischio al fine di aggiornare, a cadenza almeno semestrale, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Detto documento dovrà essere redatto utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Ente (cfr. punto 8 del presente articolo ed art. 5).
  - c) la partecipazione degli RSPP alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle Riunioni Periodiche di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e/o incontri con l'organo di controllo (es. Azienda USL, VVF, etc...) su convocazione del DL;
  - d) la partecipazione degli RSPP ad incontri promossi da ufficio Salute e Sicurezza su tematiche di carattere trasversale per tutto l'Ente o mirati al mantenimento e perfezionamento del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
  - e) l'individuazione dei fattori di rischio presenti nell'Ente ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - f) supporto ai Datori di Lavoro nella gestione delle interferenze e per il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - g) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e dei sistemi di controllo di tali misure;
  - h) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - i) la programmazione e attuazione di misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - j) la proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - k) ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
  - l) effettuazione, almeno due volte l'anno, del sopralluogo delle principali sedi di lavoro (cfr. Allegato 2) in collaborazione con il SPP ed eventualmente con il Medico Competente (MC) ed i RLS; la programmazione dei sopralluoghi è concordata con il singolo DL. Il primo sopralluogo dovrà avvenire entro 40 giorni lavorativi dalla stipula del contratto attuativo;
  - m) il confronto con il Medico Competente per la valutazione dei rischi e dove necessario per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  - n) la produzione, su base mensile, di un rendiconto delle attività eseguite per singolo DL da inviare ai DL, ai relativi ASPP, al RUP e al DEC;
  - o) nei giorni lavorativi, la reperibilità telefonica e/o per e-mail o per riunioni a distanza programmate ai fini della comunicazione, pareri e/o consulenze.

**Si prevede di procedere all'affidamento della funzione di RSPP esterno per 15 Direzioni, come indicato in Allegato 2.**

2. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 1, lett. b) l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) in via ordinaria, lo svolgimento della funzione di ASPP per i Datori di Lavoro per i quali ricoprono tale incarico, svolgendo l'attività lavorativa come da normativa vigente. È, inoltre, richiesto il presidio di ASPP presso i Datori di Lavoro e/o ufficio E.Q. Salute e Sicurezza almeno una volta a settimana per una durata minima di 4 ore. Il presidio richiesto è da rendere esclusivamente in presenza e non può essere pensato come modalità di lavoro a distanza. La presenza è strettamente correlata alla visione dei luoghi di lavoro per il censimento delle fonti di rischio e all'organizzazione del lavoro presso gli uffici E.Q. Salute e Sicurezza;
- b) effettuazione, almeno due volte l'anno, del sopralluogo delle sedi di lavoro (cfr. Allegato 2); la programmazione dei sopralluoghi è concordata con il singolo DL. Il primo sopralluogo dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla stipula del contratto attuativo. Qualora per una stessa Direzione sia affidata tramite contratti attuativi sia la funzione di RSPP che la funzione di ASPP, i sopralluoghi svolti da ASPP sono da ritenersi equivalenti a quelli svolti dal RSPP di cui al punto 1) lett

- l);
- c) su autorizzazione del Datore del Lavoro inserimento dei rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro sull'applicativo gestionale Teseo.

3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 2, l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) Riunioni informative e incontri organizzativi con ufficio E.Q. Salute e Sicurezza e altri soggetti (RSPP, Medici Competenti e RLS) per la pianificazione delle attività da svolgere per tutte le direzioni, analisi dei documenti già presenti, definizione delle modalità operative e metodologia di rilevazione e valutazione del rischio (incontri necessari stimati n. 3 di durata media 1 ora ciascuno);
- b) Incontri preliminari con ciascuna Direzione per la costituzione di un Gruppo di Gestione e Valutazione con la partecipazione di almeno un Datore di Lavoro e/o suo delegato, RSPP, RLS e Medico Competente. Verifica della precedente valutazione e illustrazione delle successive fasi operative (definizione dettagliata delle modalità di rilevazione e valutazione del rischio, strumenti da utilizzare, figure coinvolte in ciascuna fase/attività e relative tempistiche). Verifica o nuova definizione dei gruppi omogenei all'interno delle singole Direzioni (incontri necessari stimati n. 21 di durata media 1 ora ciascuno);
- c) Incontro successivo con ciascuna Direzione per la fase di rilevazione degli indicatori, mediante la somministrazione di check-list, riferiti a ciascun Gruppo Omogeneo di lavoratori precedentemente individuato (incontri necessari stimati n. 21 di durata media 1 ora ciascuno);
- d) Incontri con presentazione della valutazione conclusiva con indicazione di possibili azioni correttive e/o necessità di approfondimento. Elaborazione e consegna della Relazione Finale di Valutazione Preliminare del Rischio Stress Lavoro Correlato. (incontri necessari stimati n. 21 di durata media 1 ora ciascuno). Il processo di VSLC deve concludersi entro 10 mesi dall'avvio del servizio (sottoscrizione del relativo contratto attuativo).

4. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 3 lett. a) l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, compresa l'elaborazione e stampa delle planimetrie di emergenza per piano con indicazione della cartellonistica necessaria (antincendio e di emergenza) e in numero e formato adeguato all'installazione a parete (A3 e/o A4);
- b) che lo svolgimento della prestazione indicata avvenga entro il tempo massimo di 30 giorni lavorativi a partire dalla richiesta del DL, RUP o DEC

5. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 3, lett. b) l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) attività di supporto ai preposti e/o coordinatori delle emergenze, comprensiva della somministrazione di un breve corso di informazione/addestramento ai lavoratori, preliminare alla prova, con illustrazione del PEE o del PEE Coordinato (PEEC);
- b) la formalizzazione, a conclusione della prestazione, del verbale della PEV vistato dal DL e/o Coordinatore dell'emergenza e/o suo sostituto, entro 5 giorni dalla simulazione delle prove di emergenza e evacuazione.

6. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 4, l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) l'effettuazione del sopralluogo entro 48 ore dall'invio della richiesta da parte di RUP o DEC;
- b) la consegna di una relazione finale vistata dal DL e/o RUP a conclusione della prestazioni effettuate.

7. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 5, l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) l'avvio degli esami strumentali almeno entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte di RUP o

DEC;

- b) la consegna della relazione finale con i risultati degli esami richiesti vistata dal DL, RUP o DEC a conclusione della prestazione.

8. L'amministrazione ha adottato a partire dal 2017 un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL), secondo le linee guida UNI-INAIL, i RSPP e ASPP devono partecipare, ad uno o più corsi di formazione tenuti dal SPP, per un totale di complessive 6 ore, finalizzati all'utilizzo dell'applicativo "TESEO", strumento in dotazione all'Ente per la corretta implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL).

9. Salvo che in casi di forza maggiore, non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione dopo l'affidamento dell'appalto. In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente un RSPP, è necessario che l'aggiudicatario ne dia comunicazione e fornisca il nominativo del RSPP proposto con almeno 20 giorni di anticipo dalla data in cui è richiesta la sostituzione per consentire al RUP le opportune valutazioni. In particolare il RSPP proposto dovrà possedere requisiti equivalenti a quelli del RSPP di cui viene richiesta la sostituzione e dovranno essere rispettate le condizioni offerte in sede di gara relativamente all'esperienza dichiarata e allo svolgimento del servizio. Il RUP, verificati i requisiti del RSPP proposto, potrà dar seguito alla sostituzione congiuntamente ai Datori di Lavoro e/o Dirigenti delegati interessati che successivamente e, in ogni caso, prima dell'effettivo subentro del nuovo incaricato, provvederanno alla nuova nomina.

La medesima procedura dovrà essere utilizzata nel caso di sostituzione di un ASPP, qualora l'Amministrazione decida di richiedere all'affidatario la messa a disposizione di tale figura ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del presente capitolato.

## **ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI FIRENZE**

La Stazione Appaltante si impegna:

- a mettere a disposizione dell'affidatario, mediante rilascio di apposite credenziali di accesso, il sistema software web-based per la redazione del DVR e per la corretta gestione del SGSL;
- a mettere a disposizione dell'affidatario i file editabili necessari per l'elaborazione delle planimetrie contenute nei Piani di Emergenza ed Evacuazione richiamate al precedente art. 4, comma 4.

## **ART. 6 – CONTRATTI ATTUATIVI**

1. In base alle necessità dell'amministrazione contraente, il singolo contratto attuativo potrà avere ad oggetto tutte, una o più delle prestazioni indicate all'art. 2 ed avere una durata inferiore o pari all'intero periodo di durata dell'accordo quadro.

Il valore dell'accordo quadro è quantificato nell'importo massimo di euro € 260.000,00 esclusa IVA, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente capitolato; ciò significa che tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Comune di Firenze. L'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa, in forma specifica o per equivalente, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo contrattuale durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine finale in quanto l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno alla successiva stipula dei contratti attuativi, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro, con il quale concludere i contratti attuativi.

2. Entro l'efficacia temporale dell'Accordo quadro, potranno essere affidati al fornitore uno o più contratti attuativi fino all'esaurimento dell'importo massimo.

3. Il corrispettivo del singolo contratto attuativo è determinato in relazione alle prestazioni affidate in base



ai prezzi unitari dell'accordo quadro.

4. In caso di inadempimento del contratto attuativo, che non sia di scarsa importanza, la stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art 10, e in presenza dei presupposti indicati dall'art. 11, dichiarerà risolto il contratto attuativo e l'accordo quadro.

5. E' fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di recedere dal contratto attuativo con le modalità indicate agli artt. 12 e 13 del presente capitolato.

#### ART. 7 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. L'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari a € 260.000 - IVA al 22% esclusa. L'importo massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023 è pari ad € 312.000,00 - IVA al 22% esclusa e comprende l'importo massimo del quinto d'obbligo pari ad € 52.000,00 – IVA al 22% esclusa.

2. La modalità di remunerazione delle prestazioni è determinata come riportato nella tabella di seguito.

Prestazione	Attività	Modalità di remunerazione
1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	a) Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Canone
	b) Funzione di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) – se attivata	Canone
2. Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)	a) Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)	Consumo
3. Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)	a) Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE)	Canone
	b) Prove di Evacuazione (PEV)	Consumo
4. Sopralluogo straordinario	a) Sopralluogo straordinario	Consumo
5. Esami Strumentali	a) Esami strumentali di cui all'Allegato 1 del presente capitolato	Consumo

3. Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo è determinato in relazione alle prestazioni affidate secondo quanto indicato nella seguente tabella:

TABELLA PREZZI UNITARI				
Prestazione	Attività	Parametro	Valore	Unità di misura
1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	Lett. a)	Lavoratori dipendenti dell'amministrazione addetti prevalentemente ad attività d'ufficio*	20	€/lavoratore/anno
		Lavoratori dipendenti dell'amministrazione addetti prevalentemente ad attività non assimila-	24	€/lavoratore/anno

		bili ad attività d'ufficio* (es. giardiniere, cimiteriale, autista, cuoco, educatore, agente PM, esecutori, ecc.)		
<b>1. Valutazione dei rischi (DVR) e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)</b>	Lett. b)	Lavoratori dipendenti dell'amministrazione addetti prevalentemente ad attività d'ufficio*	<b>4</b>	€/lavoratore/anno
		Lavoratori dipendenti dell'amministrazione addetti prevalentemente ad attività non assimilabili ad attività d'ufficio* (es. giardiniere, cimiteriale, autista, cuoco, educatore, agente PM, esecutori, ecc.)	<b>6</b>	€/lavoratore/anno
<b>2. Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato (VSLC)</b>	Lett. a)	Importo complessivo per la VLSC di tutte le direzioni	<b>20.000,00</b>	€
<b>3. Piano di Emergenza e Evacuazione (PEE)</b>	Lett. a)	Lavoratori dipendenti dell'amministrazione addetti prevalentemente ad attività d'ufficio*	<b>2,20</b>	€/lavoratore/anno
		Lavoratori dipendenti dell'amministrazione addetti prevalentemente ad attività non assimilabili ad attività d'ufficio* (es. giardiniere, cimiteriale, autista, cuoco, educatore, agente PM, esecutori, ecc.)	<b>2,40</b>	€/lavoratore/anno
	Lett. b)	Lavoratore dipendenti dell'amministrazione / Utente - Presente**	<b>5,50</b>	€/presente
<b>4. Sopralluogo straordinario</b>	Lett. a)	Giornata intera di presenza del RSPP/ASPP	<b>230</b>	€/giorno uomo
<b>5. Esami Strumentali</b>	Lett. a)	Esami strumentali	Vedere Allegato 1	

\*dato aggiornato prima dell'avvio dei contratti attuativi

\*\*dato comunicato dal singolo Datore di Lavoro prima della richiesta della prestazione

4. Gli importi di cui al presente articolo sono indicati al netto dell'IVA e sono riferiti ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. Come già precisato all'art. 2 punto 5, l'attività di Esecuzione degli Esami Strumentali prevede una remunerazione come Attività a consumo, secondo i prezzi contenuti nell'Allegato 1. Nei relativi prezzi, si considerano sempre ricompresi le attività di campionamento e analisi, i materiali di consumo, l'uso delle strumentazioni necessarie e la redazione delle relative relazioni tecniche. Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste dovesse riscontrare la necessità di espletare indagini non riportate nell'Allegato 1 - Elenco Prezzi e a queste non omologabili come tipologia e costo, tali da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore una quotazione per il servizio e la quantità richiesta. Qualora la richiesta di un nuovo servizio e la relativa quotazione siano ritenute corrette e congrue da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Appaltatore procederà, su richiesta dello stesso, all'inserimento del nuovo servizio all'interno dell'elenco prezzi, senza necessità di modifiche al contratto. In alternativa l'Amministrazione potrà affidare tali nuovi servizi a soggetti terzi, senza ricorrere all'Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dai singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate

dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del fornitore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento all'Accordo quadro ed al singolo affidamento cui si riferisce, nonché essere intestata e trasmessa all'Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo quadro.

9. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo quadro, comunicato dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserito, a cura del Fornitore ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità disciplinate dal presente articolo.

11. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo, come previsto dall'art.11 del D.Lgs.36/2023, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità del Fornitore e di eventuali subappaltatori in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Non si applica la ritenuta dello 0,50% dal momento che la liquidazione delle prestazioni non avverrà in modo progressivo, ma in un'unica soluzione nel termine previsto da ciascun contratto attuativo.

12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo quadro; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, anche laddove la variazione sia stata pubblicata nei modi di legge.

14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'accordo quadro un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvedono ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

## **ART. 7 BIS – REVISIONE PREZZI**

1. Come previsto dall'art. 60 del D.Lgs.36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle «Attività di Consulenza Gestionale» componente dell'Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi elaborati dall'ISTAT.

#### **ART. 8 – CESSIONE DEI CREDITI**

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120 comma 12 e allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti attuativi diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19 del presente Capitolato.

#### **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore del Comune di Firenze, è indicata nella misura del 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro e deve essere presentata alla data di sottoscrizione dello stesso. L'aggiudicatario sarà altresì obbligato a prestare una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto attuativo in favore del Comune di Firenze, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto attuativo e per tutta la sua durata. La garanzia potrà essere presentata dall'aggiudicatario, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

2. Sulla base di quanto prescritto dall'art. 117 del Codice, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, l'importo delle garanzie, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. Dette garanzie devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dai singoli contratti attuativi, degli accessori del debito principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce anche gli obblighi relativi all'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 in merito alla procedura di contestazione per l'applicazione delle penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento delle stesse.

5. Le garanzie sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

6. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, ovvero venga meno in tutto o in parte per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione contraente; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 117 D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 9 BIS – INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI**

Si applicano all'accordo quadro in oggetto le disposizioni della già richiamata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, allegata agli atti di gara che si intende qui integralmente richiamata; pertanto, con la sottoscrizione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole previste da detta Intesa:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 c. 2 del D. Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei Lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'opificio;

d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative

di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

e) di prendere atto ed accettare che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c. p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c. p., 319-bis c. p., 319-ter c. p., 319-quater c. p., 320 c. p., 322 c. p., 322-bis c. p., 346-bis c. p., 353 c. p., 353-bis c. p. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa, nei casi di cui alle lettere d) e e), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## ART. 10 – PENALI

1. Il Fornitore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato, nell'Accordo quadro e nei contratti attuativi.

2. Se durante lo svolgimento del servizio saranno rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nei predetti atti, si procederà, in primo luogo, all'applicazione delle seguenti penalità:

INADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE
1) Assenza degli RSPP all'incontro settimanale di cui all'art. 4, punto 1) lett. a) o Assenza degli ASPP all'incontro settimanale di cui all'art. 4, punto 2) lett. b)	150 € per ogni giorno di assenza
2) Mancata partecipazione alle Riunioni Periodiche e/o incontri con organi di controllo di cui all'art. 4, punto 1) lett. c)	250 € per ogni giorno di assenza alle riunioni periodiche o agli incontri con gli organi di controllo
3) Mancata esecuzione del sopralluogo della sede di lavoro concordato con il DL di cui all'art. 4, punto 1) lett. l) o all'art. 4, punto 2) lett. c)	150 € per ogni inottemperanza
4) Mancata presentazione del rendiconto mensile sulle attività eseguite di cui all'art. 4, punto 1) lett. n)	200 € per ogni ritardo superiore ai 30 giorni
5) Mancato riscontro ad una richiesta in reperibilità di cui all'art. 4, punto 1) lett. o)	50 € per ogni giorno di ritardo;
6) Mancata consegna/elaborazione della relazione della Valutazione Stress Lavoro correlato rispetto a quanto previsto dall'Art 4, punto 3) lett. d);	300 € per ogni inottemperanza per Direzione;
7) Ritardo elaborazione PEE con relative stampe rispetto a quanto previsto dall'Art 4, punto 4) lett. b);	50 € per ogni giorno di ritardo
8) Mancata esecuzione del Sopralluogo Straordinario di cui all'art. 4, punto 6)	200 € per ogni inottemperanza
9) Ritardo avvio esami strumentali di cui all'art. 4, punto 7) lett. a)	50 € per ogni giorno di ritardo
10) Mancata partecipazione al/i corso/i di formazione dell'applicativo TESEO di cui all'art. 4, punto 8)	150 € per ogni giorno di mancata partecipazione

3. In caso di recesso ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'amministrazione contraente applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura, comunque, del 15% del valore complessivo dell'accordo quadro. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

4. La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al Fornitore tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il RUP, con indicazione di un termine, fissato in 10 giorni dalla

data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'Amministrazione contraente, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

5. Qualora il Fornitore reiteri la medesima inadempienza per più di tre volte, l'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali in misura doppia rispetto a quanto sopra previsto.

6. Ad eccezione del comma 3, l'importo delle penali applicate non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

7. L'applicazione delle penali non preclude la risoluzione dell'accordo quadro e del contratto attuativo, nonché il risarcimento di maggiori danni ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 11.

8. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'accordo quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia di cui all'art.9 e/o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO ATTUATIVO**

1. L'Amministrazione contraente avrà la facoltà di dichiarare risolto l'accordo quadro e/o i relativi contratti attuativi, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 122 comma 3 del D.lgs. 36/2023, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora si verifichino da parte della ditta appaltatrice gravi inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione del contratto a terzi;
- in caso di mancata osservanza della normativa sul subappalto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- qualora venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- per inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza che determini un grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

2. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che comporti il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.);
- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, falsità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emersa all'esito del relativo controllo

di veridicità;

- violazione degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato dal Comune di Firenze con delibera di giunta comunale n. 12 del 26/01/2021 e pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

3. L'Amministrazione contraente si riserva di dichiarare risolto l'Accordo quadro e/o il contratto attuativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso contemplato dall'art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023, e, con le stesse modalità, in caso di inadempienze che comportino l'applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 10 in misura superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

4. Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del D.lgs. 36/2023 l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per provvedere al completamento del servizio alle condizioni offerte in sede di gara dagli stessi.

5. E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono altresì risolti di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art.91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

#### **ART. 12 – RECESSO**

1. L'amministrazione contraente potrà recedere unilateralmente dall'accordo quadro e/o da ciascun contratto attuativo, in tutto o in parte, in qualunque momento, con le forme, i termini e le modalità indicate dall'art.123 D. Lgs. 36/2023.

2. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente quanto a lui riconosciuto dagli articoli 123 D. Lgs. 36/2023 e 1671 c.c.

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione contraente verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

#### **ART. 13 – RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP**

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art.26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.



In caso di recesso, la Stazione Appaltante dovrà inviare al contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari ad un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

#### **ART. 14 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto a stipulare polizza/e assicurativa/e per un massimale almeno pari a € 500.000,00 per ciascun sinistro a copertura dei rischi professionali.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, l'Accordo Quadro ed ogni singolo contratto attuativo si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

#### **ART. 15 – SUBAPPALTO**

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 119 comma 2 del D.lgs. 36/2023 sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le prestazioni indicate ai punti 1, 2, 3 e 4, comma 2, art. 2 del presente Capitolato, in quanto strettamente correlate alla funzione di RSPP, rispondenti a precisi adempimenti a carico dei Datori di Lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e fondamentali per la corretta gestione integrata del servizio.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'amministrazione contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 119 D.lgs. 36/2023, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
5. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune di Firenze non autorizzerà il subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, in solido con il subappaltatore, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
11. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Il fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione al subappalto.
13. Il Comune di Firenze provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008 e ss.mm.ii..
14. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 del Codice non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, nonché le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro.
15. Nel caso di subappalto, l'appaltatore si impegna ad inserire una clausola di revisione prezzi nel contratto stipulato con il subappaltatore.
16. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 36/2023.

17. Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: gli esami strumentali di cui all'art. 2, comma 2, punto 5 del CSA. Ciò in ragione della delicata natura delle prestazioni da svolgere e dell'esigenza di garantire l'immediata individuabilità del soggetto cui detti esami sono affidati, garantendo un rapporto diretto con il medesimo ed evitando di doversi confrontare con una molteplicità di soggetti anche per l'individuazione delle relative responsabilità.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

#### **ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

#### **ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune di Firenze, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 D. Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'amministrazione contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

#### **ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)**

##### 1. Titolare del Trattamento:

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali relativi all'appalto è il Comune di Firenze.

##### 2. Responsabile della Protezione dei Dati Personali:

Responsabile interno: è il Dirigente del Comune di Firenze responsabile della relativa fase della procedura ed incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Il Responsabile esterno: è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

##### 3. Finalità del trattamento:

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

##### 4. Base giuridica e natura del conferimento dei dati:

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

##### 5. Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: I) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); II) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

##### 6. Modalità di trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

#### 7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it).

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 20, decreto legislativo n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it).

#### 8. Periodo di conservazione dei dati:

I dati personali saranno conservati per tutto il periodo relativo alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione della trattativa per tutto il periodo necessario ad addivenire al contratto; successivamente, i dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente i termini e i limiti di cui alle norme applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali. L'eventuale ulteriore conservazione di dati personali potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

#### 9. Diritti degli interessati:

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### 10. Consenso al trattamento dei dati personali:

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

## **ART. 20 – FORMA E SPESE**

1. Il contratto è stipulato in forma scritta e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e la sua registrazione saranno a carico dell'Aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti, relativamente alla stesura del contratto ed a tutti gli atti e processi a questo connessi, per tutta la durata dello stesso. L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Firenze.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno in seguito comunicate.

2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il presente capitolato costituisce parte integrante dell'accordo quadro.

## **ART. 21 – ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 33, allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.

## **ART. 22 – ALLEGATI**

- Allegato 1 – Esami strumentali
- Allegato 2 – Direzioni, numero sedi principali e numero dipendenti
- Allegato 3 – Attività/Mansioni

ALLEGATO 1: ESAMI STRUMENTALI			
	DESCRIZIONE	VALORE	UNITÁ DI MISURA
1	Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro (tipo "A")	€ 14,90	€ / rilevamento
2	Indagine microclimatica finalizzata alla verifica della variazione del microclima nel corso della giornata lavorativa, con durata minima del rilievo pari a 6 ore (tipo "B")	€ 106,00	€ / rilevamento
3	Indagini microclimatiche per singola postazione per la verifica delle condizioni di benessere, con misurazioni effettuate al livello testa, tronco, piedi (tipo "C")	€ 14,90	€ / rilevamento
4	Misurazioni dei ricambi d'aria	€ 11,80	€ / rilevamento
5	Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro (tipo "A")	€ 13,50	€ / rilevamento
6	Indagine illuminotecnica per la verifica dell'idoneità delle postazioni con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma (tipo "B")	€ 6,00	€ / postazione
7	Rumore (tipo "A"): indagini finalizzate alla determinazione della rumorosità di macchine o impianti (determinazione del Leq e del Lpeak)	€ 17,50	€ / rilevamento
8	Rumore (tipo "B"): determinazione dell'esposizione personale al rumore ai sensi della specifica norma	€ 17,50	€ / lavoratore
9	Rumore (tipo "C"): mappa del rumore	€ 149,00	€ / giorni uomo
10	Rilevazione rumore mediante misure dosimetriche	€ 78,60	€ / giorni uomo
11	Vibrazioni corpo intero	€ 274,70	€ / giornata indagine
12	Vibrazioni mano-braccio	€ 196,10	€ / giornata indagine
13	Valutazione campi elettromagnetici a bassa frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici	€ 17,50	€ / rilevamento
14	Valutazione campi elettromagnetici ad alta frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici	€ 29,40	€ / rilevamento
15	Rilevazioni strumentali per radiazioni ottiche artificiali (ROA)	€ 137,50	€ / rilevamento
16	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	€ 47,00	€ / giornata indagine
17	Misure ergonometriche e dei carichi di lavoro	€ 137,60	€ / giornata indagine
18	Misurazioni di inquinamento elettromagnetico	€ 274,90	€ / giornata indagine
19	Polveri totali	€ 21,40	€ / rilevamento
20	Fibre minerali ( fibre vetrose, amianto ecc.)	€ 39,00	€ / rilevamento
21	Analisi di campioni massivi di amianto in MOCF	€ 78,60	€ / giornata indagine
22	Analisi di campioni massivi di amianto in SEM	€ 117,80	€ / giornata indagine
23	Analisi di campioni aerodispersi di amianto in MOCF	€ 86,10	€ / giornata indagine
24	Analisi di campioni aerodispersi di amianto in SEM	€ 125,70	€ / giornata indagine
25	Gram-negativi totali (Aerodispersi)	€ 98,00	€ / rilevamento
26	Composti organici volatili (VOC)	€ 39	€ / rilevamento
27	Det. qualità gas nell'aria ( Cox, Nox, Sox, Ozono)	€ 62,80	€ / rilevamento
28	Acari	€ 29,40	€ / rilevamento
29	Lieviti,muffe,batteri (carica fungina totale )	€ 29,40	€ / rilevamento
30	Legionella	€ 39,00	€ / rilevamento
31	Carica batterica totale a 37°C /20°C	€ 9,60	€ / rilevamento
32	Prove di carico dei solai	€ 176,80	€ / rilevamento
33	Radon-Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri	€ 157,00	€ / dosimetro
34	Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - da 2 a 10 dosimetri	€ 82,60	€ / dosimetro
35	Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - da 11 a 20 dosimetri	€ 39,00	€ / dosimetro
36	Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - oltre 20 dosimetri	€ 29,40	€ / dosimetro
37	Analisi dell'acqua destinata al consumo umano: pH, conducibilità, torbidità, alcalinità, tutti i cationi + durezza, 5 Anioni (Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati,	€ 137,7	€ / campione

	Nitriti), Bromati, arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Carica batterica a 22°C, Carica batterica 37°C, Clostridium perfringens, Enterococchi, Escherichia coli, tutti i metalli, Tutti i trialometani + tetracloroetilene + tricloroetilene, Tutti gli antiparassitari (Aldrin, Isodrin, Dieldrin, Oxadiazon, Propanil, Endrin, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Simazina, Atrazina, Terbutilazina, Vinclozolin, Clorpirifos, Alaclor, Clorpirifos Metile, Linuron, Metolaclor, Penconazolo, Procimidone)		
38	Formaldeide libera e idrolizzata nei tessili (UNI EN ISO 14184-1); Formaldeide rilasciata dal materiale tessile (UNI EN ISO 14184-2); Formaldeide nel cuoio (UNI EN ISO 17226-2)	€ 8,80	€ / rilevamento
39	FAV con determinazione in SEM	€ 144,90	€ / rilevamento
40	Monitoraggio ambientale Gas Anestetici	€ 57,10	€ / rilevamento per inquinante



**ALLEGATO 2: DIREZIONI, NUMERO SEDI PRINCIPALI E NUMERO DIPENDENTI**

DIREZIONE	SEDI PRINCIPALI (sedi con almeno 10 lavoratori e/o presenti)	NUMERO DIPENDENTI			Funzione di RSPP esterno
		Numero totale Lavoratori AL 30/11/2023 (fonte applicativo gestionale)	Lavoratori addetti prevalentemente ad attività d'ufficio	Lavoratori addetti prevalentemente ad attività non assimilabili ad attività d'ufficio	
1 AVVOCATURA	1	18	18	0	X
2 AMBIENTE	7	191	79	112	X
3 ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	2	91	89	2	X
4 CORPO POLIZIA MUNICIPALE	17	827	92	735	
5 CULTURA E SPORT	19	192	94	98	X
6 CONSIGLIO COMUNALE	1	48	48	0	X
7 GARE APPALTI E PARTECIPATE	2	62	56	6	X
8 GENERALE	3	53	51	2	
9 ISTRUZIONE	65	1011	193	818	X
10 NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	1	141	62	79	X
11 PATRIMONIO IMMOBILIARE	4	188	83	105	X
12 RISORSE FINANZIARIE	1	98	98	0	
13 RISORSE UMANE	1	86	86	0	X
14 SERVIZI SOCIALI	14	280	131	149	X
15 SERVIZI TECNICI	2	197	62	135	X
16 SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE	4	149	132	17	
17 DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	1	40	21	19	X
18 SISTEMI INFORMATIVI	1	87	55	32	
19 URBANISTICA	1	113	108	5	X
20 UFFICIO DEL SINDACO	7	214	192	22	X
21 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	47	46	1	
<b>TOTALE</b>	<b>154</b>	<b>4133</b>	<b>1796</b>	<b>2337</b>	

**ALLEGATO 3: ATTIVITÀ/MANSIONI**

<b>MANSIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
M01a - Impiegato/a che lavora in ufficio	Dipendente che lavora in ufficio con uso del VDT < 20 ore settimanali.
M01b - Impiegato/a con servizio al pubblico	Dipendente che lavora in ufficio e svolge attività connesse al rapporto diretto con gli utenti.
M01c - Impiegato/a con archiviazione	Dipendente che lavora in ufficio ed effettua attività connesse ai servizi bibliotecari e di archivio (ricerca, archiviazione, catalogazione, movimentazione testi, ecc.).
M01d - Impiegato/a tecnico/a che frequenta cantieri di vario genere	Dipendente che lavora in ufficio ed effettua misurazioni, rilievi, progettazioni, perizie, verifiche delle norme di sicurezza, sia in interno che esterno. Mansione definita ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08
M01e - Impiegato/a che effettua manutenzione, montaggio, riparazioni a PC-server - impianti telematici - informatici	Dipendente addetto ai sistemi informatici dell'Ente con compiti di gestione ed assistenza tecnico informatica, interventi sul funzionamento di sistemi hardware e software; esegue operazioni tecniche di tipo specialistico che comportano realizzazione, montaggio, manutenzione e riparazione di impianti e strumenti telematici ed informatici, anche all'esterno, con conduzione e manutenzione di impianti nell'ambito della specializzazione posseduta, taratura degli strumenti, raccolta dati, ecc.. Quanto sopra comporta anche attività connesse rapporti diretti con gli utenti interni.
M01f - Impiegato/a che effettua verifiche/sopralluoghi correlati ai contratti di appalto	Dipendente che lavora in ufficio e può effettuare la verifica di lavori/servizi in appalto, sia in interno che in esterno (es. allestimenti, Viabilità, Pubblico Spettacolo, Impianti Sportivi, ecc). Mansione definita ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
M02 - Videoterminalista uso VDT > 20 ore settimanali	Dipendente che lavora prevalentemente in ufficio con uso del VDT > 20 ore settimanali (risultante da apposita autodichiarazione con visto del Dirigente).
M03 - Uso dell'auto/motoveicolo pat. B	Dipendente che utilizza in modo ordinario un mezzo dell'amministrazione (es. minimo 15-20 volte l'anno).
M04a - Istruttore/Educatore asilo nido	Dipendente addetto alle funzioni educative negli asili nido comprendenti la sorveglianza ed assistenza ai bambini. L'educatore svolgerà le seguenti attività: vigilanza e somministrazione dei pasti ai bambini, attività didattica, igiene dei bambini, riordino dei giochi, sollevamento e posizionamento dei bambini in culla, rapporti relazionali con i genitori.
M04b - Insegnante scuola dell'infanzia	Dipendente addetto alle funzioni educative nelle scuole materne, comprendenti la sorveglianza ed assistenza ai bambini. L'insegnante svolgerà le seguenti attività: attività didattica, riordino dei giochi, sollevamento occasionale bambini, rapporti relazionali con i genitori, vigilanza durante il pranzo e le attività in giardino.
M06a - Esecutore servizi educativi asilo nido	Dipendente che è addetto ad attività complementari e sussidiarie all'attività educativa ed assistenziale negli asili nido. L'esecutore dovrà svolgere le seguenti attività: sanificazione ambientale, movimentazione manuale dei carichi occasionale, utilizzo scala portatile con h<2.00 m, utilizzo attrezzature manuali e elettriche, raccolta e trasporto rifiuti, aiuto cucina.
M06b - Esecutore servizi educativi scuola dell'infanzia	Dipendente che è addetto ad attività complementari e sussidiarie all'attività educativa ed assistenziale nelle scuole materne. L'esecutore dovrà svolgere le seguenti attività: sanificazione ambientale, movimentazione manuale dei carichi occasionale, utilizzo scala portatile con h<2.00 m, utilizzo attrezzi manuali e elettriche, raccolta e trasporto rifiuti, caricamento alimenti finiti su carrelli e distribuzione pasti, igiene dei bambini.
M06c - Magazziniere	Dipendente che svolge l'attività presso magazzini e depositi, addetto alla movimentazione manuale e/o meccanica di materiali di vario genere (utilizzo di elevatore elettrico, transpallet). Effettua operazioni di disimballaggio e stoccaggio merci all'interno del magazzino, utilizzo di attrezzature manuali e elettriche.
M07 - Portiere - usciere - fattorino - portalettere - messo - custode esecutore di piccole pulizie e piccoli trasporti	Dipendente che è addetto generalmente alla custodia e piccole pulizie dei locali, alla prima informazione agli utenti, alla movimentazione di carichi ridotti, la consegna della documentazione amministrativa, ecc..

M08a - Addetto cucina	Dipendente che svolge la propria attività in cucine quali quelli dei Nidi.
M08b - Operatore cuciniere Asili nido	Dipendente che svolge la propria attività nelle cucine degli asili nido. L'operatore cuciniere dovrà svolgere le seguenti attività: movimentazione manuale delle derrate alimentari e loro immagazzinamento, disimballaggio delle merci, operazioni di cottura e preparazione del cibo (utilizzo coltelli), utilizzo di utensili elettrici, lavaggio stoviglie, sanificazione della cucina e del magazzino, raccolta dei rifiuti.
M09a - Autista conduttore automezzi particolari (es. ex pat. C,D,E)	Dipendente addetto alla conduzione di automezzi con portata > 35q.li, scuolabus e autoveicoli, trasporto di persone e materiali, sistemazione dei carichi sui veicoli e loro consegna.
M09b - Conduttore mezzi operativi (Muletto)	Dipendente addetto ed abilitato alla conduzione di mezzi operativi (Muletti)
M09c - Conduttore macchine operatrici	Dipendente addetto ed abilitato alla conduzione di macchine operatrici (es.terne, escavatori idraulici, trattori, ecc.).
M10 - Facchino	Dipendente che svolge attività di facchinaggio, trasporto, consegna e ritiro materiali, piccoli smontaggi e rimontaggio arredi, uso e manutenzione ordinaria di attrezzature semplici.
M11a - Giardiniere	Dipendente addetto ad esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico per manutenzione del patrimonio arboreo, aree verdi, produzione vegetale.
M11b - Boscaiolo	Dipendente addetto ad esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico per manutenzione del patrimonio arboreo, aree verdi, produzione vegetale e grandi alberature. Abilitato all'utilizzo della motosega.
M12a - Addetto Cimiteriale	I Lavoratori addetti a questa fase di lavoro si occupano di: Esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico che comportano costruzione e manutenzione di opere edili, custodia ai cimiteri, pulizia e manutenzione delle piante dell'area cimiteriale, attività e operazioni cimiteriali (operazioni di movimentazione salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), conduzione di mezzi e attività complementari di registrazione e rendicontazione. Escluso dall'utilizzo di Macchine operatrici.
M12b - Addetto montaggio di ponteggi	Dipendente abilitato (formato ed addestrato) al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi.
M15 - Edile	Dipendente addetto ad esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico che comportano costruzione e manutenzione di opere edili, ecc..
M16b - Agente di polizia municipale su strada e/o pubblico	Dipendente che espleta tutte le funzioni riguardanti la polizia municipale comprendenti le attività di polizia locale e amministrativa, di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché tutte quelle competenze demandate da leggi e regolamenti; che effettua assistenza e informazione a cittadini e turisti, interventi a celebrazioni, interventi di scorta, di primo soccorso stradale, nonché generali attività di informazione, di sorveglianza e attività amministrative complementari alle funzioni assegnate. L'espletamento di tali attività comporta la conduzione di tutta la tipologia di mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.
M17a - Tecnico Protezione Civile	Attività tipiche dell'impiegato amministrativo, utilizzo di videotermini, stampanti, apparati elettronici, attività svolte anche in contesto campale. Attività di gestione chiamate, banche dati e supporti informatici, gestione comunicazioni radio, rapporti con altri enti. Attività didattiche teorico/pratiche in aula e in ambiente aperto. Occasionalmente possono essere corredate da esercitazioni pratiche. Gestione immagazzinamento materiali, spostamenti e allocazioni su scaffalature e container. Uso di transpallet, attrezzi manuali e utensili elettrici. Gestione, prova, utilizzo in emergenza per il personale formato e addestrato di attrezzature specifiche come idrovore, gruppi elettrogeni, motoseghe, ecc.. Supporto logistico a VVF per assistenza alla popolazione su incendi industriali e/o urbani. Allestimento di strutture campali, montaggio strutture, assistenza a elevati numeri di persone. Conduzione veicoli patente B.
M17b - Tecnico Protezione Civile DO AIB	Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi che ha svolto relativo corso di addestramento regionale. E' la figura che sul posto dirige e coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi, quando siano coinvolte almeno due squadre appartenenti a strutture diverse o due gruppi, anche della stessa struttura, e/o mezzi aerei. Mantiene i rapporti con la sala operativa che esercita la gestione diretta dell'evento (COP/SOUP). Attività di nucleo di

	valutazione; solo su incendi boschivi direzione operazioni e supporto logistico. Conduzione veicoli, uso di attrezzature. Attività operative di controfuoco e fuoco tattico.
M17c - Tecnico Protezione Civile - Scenario idraulico/idrogeologico	Attività di nucleo di valutazione, monitoraggio idraulico di fiumi con possibili eventi alluvionali, aree urbane allagate, frane, conduzione veicoli con patente B, uso gommone senza patente nautica, uso idrovore. Coordinamento delle squadre di volontari nei casi dati dalle diverse gestioni di emergenza/calamità verificatesi. Nell'ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico rientrano gli effetti sul territorio determinati da "condizioni meteorologiche avverse" e dall'azione delle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee.
M17d - Tecnico Protezione Civile - Scenario sismico	Attività di nucleo di valutazione, monitoraggio edifici e infrastrutture, accesso a scenari con potenziali crolli, coordinamento squadre volontari, allestimento di strutture campali e assistenza elevati numeri di persone, conduzione veicoli patente B.
M17e - Tecnico Protezione Civile - Scenario sanitario	Attività di nucleo di valutazione, monitoraggio sanitario con personale medico ASL, conduzione veicoli patente B, assistenza elevati numeri di persone, coordinamento squadre volontari. Eventi socio/sanitari che coinvolgono il sistema di protezione civile (es. accoglienza migranti, accoglienza persone con disagio sociale/senzatetto, supporto al servizio sanitario in caso di epidemie), con potenziale esposizione ad agenti biologici ("qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni").
M18 - Addetto conduzione impianti sportivi	Dipendente addetto ad esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico per manutenzione del patrimonio arboreo e aree verdi degli impianti sportivi. Sorveglianza impianti sportivi e delle relative attrezzature ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la conduzione dello specifico impianto (es. trattamento acque, accensione impianti, centraline ventilazione, ecc.).
M20 - Meccanico auto-moto	Dipendente addetto ad esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico nelle officine che comportano: manutenzione, revisione riparazione e collaudo delle parti meccaniche, degli impianti elettrici e parti elettroniche di motoveicoli, autoveicoli, controllo e sistemazione ruote.
M22 - Addetto canile esecutore operatore	Dipendente addetto ad esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico per la manutenzione e sorveglianza del canile e delle relative attrezzature ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la conduzione dello specifico impianto.
M23 - Responsabile/Addetto servizio prevenzione e protezione	Dipendente che lavora in ufficio ed effettua misurazioni, rilievi, progettazioni, perizie, verifiche delle norme di sicurezza, sia in interno che esterno. Mansione definita ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08
M24 - Dirigente	Personale dell'area dirigenziale; compreso l'eventuale uso dell'automezzo personalmente condotto; compreso anche l'accesso a cantieri, opifici e simili.
M25a - Addetto/a socio assistenziale/pedagogico esecutore assistenza domiciliare	Dipendente addetto a funzioni e iniziative complementari all'attività assistenziale in favore di minori, anziani e portatori di handicap (quali ad esempio: pulizia, riordino e mantenimento degli ambienti, sorveglianza e cura dell'igiene personale degli utenti, prestazioni assistenziali).
M25c - Assistente Sociale con compiti direttivi (IDAS)	Dipendente addetto ad interventi di prevenzione, sostegno e recupero in campo sociale, alla gestione centri sociali e collaborazione alla gestione di strutture, effettuazione di ricerche e indagini e adempimenti amministrativi contabili connessi all'attività svolta.
M26 - Piccola manutenzione	Dipendente che utilizza attrezzi manuali per piccole riparazioni e piccoli interventi esclusi quelli su impianti in tensione.